

POSTILLA PRIMA: L' « INEVITABILITÀ » DELL'IGNORANZA GIURIDICA.

Una importante sentenza della Corte costituzionale italiana (23-24 marzo 1988 n. 364, red. Dell'Andro, in *G. U.* 30 marzo 1988) ha inferto un fierissimo colpo ad uno dei principii fondamentali dell'ordinamento penalistico vigente in Italia (come in altri paesi moderni): il principio, formulato nell'art. 5 c.p., « nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale ». Attraverso una lunghissima motivazione, piena di parentesi esplicative e di note dottrinarie (e non esente, forse, da qualche interpolazione o glossema, la Corte ha proclamato « l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile » (cioè, in altri termini, ha stabilito che l'art. 5 va inteso come se dicesse « l'ignoranza della legge penale non scusa, tranne che si tratti di ignoranza inevitabile »).

Di fronte all'alta autorità della Corte io sono piú che mai, sopra tutto in questa sede, nella condizione di quel ciabattino che pretendeva di valutare una figura dipinta da Apelle e cui l'artista giustamente disse di limitarsi a criticare, della sua opera, la fattura delle scarpe. Non spenderò, dunque, nemmeno una parola intorno al buono o cattivo fondamento delle numerose « contrarietà » viste dalla Corte tra l'art. 5 e vari articoli della Costituzione italiana (contrarietà che culminano, ad ogni buon conto, nell'affermazione tranciante che l'art. 5 « viola ... lo spirito stesso dell'intera Carta fondamentale »). Né, tanto meno, mi indugerò sul delicato problema se siano o non siano giustificabili certe (non poche) sentenze costituzionali italiane, che si spingono ad affermare l'illegittimità costituzionale anche di ciò che il legislatore ordinario non ha espressamente statuito o espressamente escluso (sul punto, per il pochissimo che vale, v. A. Guarino, *Le sentenze costituzionali « manipolative »*, in *St. Scaduto* [1967] 3 ss.).

Limitiamoci alle scarpe, cioè alla valutazione pratica del nuovo principio italiano circa la ignoranza della legge penale.

Esso è l'espressione di un altro tentativo di risolvere, con riferimento al diritto penale, quello che è stato un secolare problema dell'antico diritto romano: il problema di conciliare l'esigenza fondamentale d'ordine, per cui « *ignorantia iuris non excusat* », col dato di fatto (molto diffuso, e mai stoltamente negato, in epoca romana) che vi sono

* In *Labeo* 34 (1988) 384 ss.

numerose situazioni personali (si pensi, per i Romani, a quelle dei militari, dei villici ecc.) di assoluta e insuperabile inferiorità o alienità sociale, le quali rendono comprensibile e addirittura doverosa l'esenzione dall'obbligo di conoscere il diritto (sul punto, da ultimo, T. Mayer-Maly, in *Labeo* 34 [1988] 68 ss., con riguardo alla più recente opera pubblicata in materia).

Tutto in regola, dunque? La Corte costituzionale italiana è in linea con la tradizione giuridica romana? Non so. Anzi ne dubito. I Romani, infatti, non hanno mai avuto una Carta costituzionale che (non so dire se e quanto fittiziamente) ha affermato in modo solenne (art. 2) che « tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione . . . di condizioni personali e sociali », ed ha poi aggiunto, con grande fervore, che compito della repubblica non è di indulgere alle disuguaglianze tuttora esistenti sul piano concreto, ma è, al contrario, di rimuovere « gli ostacoli di ordine economico e sociale » che limitano « di fatto » la libertà e l'uguaglianza dei cittadini.

Questo fondamentale articolo (che, per vero, la Corte ha invece invocato proprio contro la costituzionalità dell'art. 5 c.p.) sembra, a me calzolaio, che non giustifichi la persuasione che un cittadino italiano moderno possa essere « diverso » *de iure* dagli altri cittadini quanto a conoscenza delle leggi vigenti (dove va a finire, infatti, la sua pari dignità sociale e la sua eguaglianza con gli altri cittadini?). Sembra a me che esso reclaims a gran voce, visto che le disuguaglianze *de facto* tuttora e molte vi sono, una moltiplicazione degli sforzi della « repubblica » affinché, anche per quanto riguarda le leggi (e in particolare le leggi penali), tutti siano posti in grado di effettivamente conoscerle, sì da essere tutti parimenti responsabili per averle trascurate.

L'aver concesso, invece, ai cittadini italiani la possibilità di invocare l'ignoranza « inevitabile » (inevitabile non da tutti e in egual modo [nubrifagio, frana, black-out ecc.] ma inevitabile, per ragioni eminentemente soggettive, solo caso per caso, da singoli e concreti cittadini) significa, se non erro: da un lato, aver sorvolato sull'impegno che deve aversi dallo stato per « parificare » di fatto (anche nella conoscenza delle leggi) i cittadini italiani; dall'altro lato, aver spalancato le porte all'ingresso, nelle aule giudiziarie penali, di infiniti e sottilissimi cavilli difensivi circa la esistenza della ignoranza inevitabile. (A tutto vantaggio, fra gli altri, degli analfabeti di ritorno, dei filosofi anassimeniani e dei giusromanisti acchiappanuvole come me).